



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

DECRETO COMMISSARIALE N. 608 del 15 NOV. 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

OGGETTO: Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione e determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento ex O.P.C.M. n.3886/2010 – APQ 30.03.2010, denominato “*Muri e Paratie monte valle e opere idrauliche – zona Lembo Pellizza*” codice di identificazione *ME 125 A*

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;


VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’accordo di programma sopra citato;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che dispone: “*per l’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato di avvalersi degli organi ed uffici amministrativi e tecnici dei comuni, ovvero di altro Ente*”;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale evidenziate nel citato A.d.P.;

CONSIDERATO che le ragioni d’urgenza risultano ampiamente documentate nella relazione tecnica allegata al progetto, che qui si richiama integralmente;

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Accordo di Programma, è stato compreso l’intervento individuato con il codice identificazione *ME 125 A Tortorici*



riguardante l'esecuzione di lavori di **"Muri e Paratie monte valle e opere idrauliche – zona Lembo Pellizza"** per un importo complessivo di € 500.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento è necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del comune di Tortorici;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 592 del 8.11.2012, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo al suddetto intervento;

VISTO il piano particellare di esproprio e la relazione di stima delle espropriazioni allegati al progetto;

VISTO il DPR 327 del 8 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ;

ATTESO che trattasi di opere, rientranti nell'accordo di programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. 10.12.2010 ed ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e pertanto, urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che, per quanto specificato in premessa, sussistono i presupposti di cui all'art. 22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i., anche in considerazione della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti del comune di Tortorici;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili su cui ricade l'intervento, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;


RAVVISATA altresì la necessità di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione del progetto esecutivo in oggetto;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

E' autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza, dalla data del presente decreto per un periodo di anni cinque, degli immobili siti nel Comune di Tortorici di cui al piano particellare e relativo elenco dei proprietari allegati al presente provvedimento (elaborato di progetto *All. 17 - Piano Particellare d'Esproprio*) che ne costituisce parte integrante, occorrenti per la realizzazione del progetto denominato **ME 125 A Tortorici**, riguardante l'esecuzione di lavori di **"Muri e Paratie monte valle e opere idrauliche – zona Lembo Pellizza"** per un importo complessivo di € 500.000,00.



Articolo 2

Di avvalersi del Responsabile Unico del Procedimento, stante la disponibilità manifestata in sede di conferenza di servizi del 29.05.2012, per lo svolgimento e l'attuazione delle attività espropriative/asservimento necessarie per l'esecuzione delle opere, definite urgenti e indifferibili, e per avviare ed istruire l'iter amministrativo per l'acquisizione delle aree.

Articolo 3

L'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto è determinata come prevista nel sopracitato elaborato di progetto (All. 17 - Piano Particellare d'Esproprio) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Articolo 4

Il presente Decreto dovrà essere notificato ai proprietari i quali, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, comunicheranno la loro condivisione sulla relativa determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

Articolo 5

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

Articolo 6

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

Articolo 7

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Articolo 8

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 9

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni dalla immissione in possesso. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di



espropriazione alla Commissione provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del DPR 327/2001.

Articolo 10

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni dalla immissione in possesso la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

Articolo 11

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio. In tal caso ai sensi dell'art. 45 del D. P. R. 327/2001 spetteranno le maggiorazioni previste.

Articolo 12

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

Articolo 13

Il presente decreto verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione, con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del DPR sopra citato.

Articolo 14

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Articolo 15

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Tortorici o un suo tecnico delegato ed il personale d'aiuto sono autorizzati ad accedere negli immobili suindicati di proprietà delle Ditte specificate nel presente elenco, per procedere alla redazione dei relativi verbale di consistenza e di immissione in possesso.

Articolo 16

L'immissione nel possesso degli immobili da occupare verrà effettuata contestualmente alla stesura del verbale di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. Alle operazioni possono partecipare il possessore degli immobili ed i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.

Il Commissario Straordinario Delegato
Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

